

3) L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2777/2000, come modificato dal regolamento n. 111/2001, nonché gli artt. 4 e 5, n. 4, ultima frase, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari di cui alle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE, come modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che gli Stati membri riscuotano contributi nazionali destinati a finanziare il costo dei test per il rilevamento dell'encefalopatia spongiforme bovina. L'importo totale dei contributi connessi alle operazioni di macellazione di bovini destinati al consumo umano deve essere fissato nel rispetto dei principi previsti per i contributi comunitari, secondo i quali, da un lato, tale importo non deve superare le spese sostenute, che coprono gli oneri salariali e sociali nonché le spese amministrative connesse all'esecuzione di siffatti test, e, dall'altro, è vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta di tale contributo.

(<sup>1</sup>) GU C 297 dell'8.12.2007.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 7 luglio 2009**  
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Regno Unito] — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc./Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Causa C-558/07) (<sup>1</sup>)

[Regolamento (CE) n. 1907/2006 — Sostanze chimiche — Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di tali sostanze (REACH) — Nozione di «sostanze monomeriche» — Validità — Proporzionalità — Parità di trattamento]

(2009/C 205/08)

Lingua processuale: l'inglese

#### Giudice del rinvio

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

#### Parti

Ricorrenti: The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc.

Convenuto: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice, Queen's Bench Division — Interpretazione e validità dell'art. 6, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione,

la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio, n. 793/93, e il regolamento (CE) della Commissione n. 1488/94, nonché la direttiva del Consiglio 76/769/CEE e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1) — L'espressione «sostanze monomeriche»

#### Dispositivo

1) La nozione di «sostanze monomeriche» di cui all'art. 6, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, riguarda soltanto i monomeri in forma sottoposta a reazione, integrati ai polimeri.

2) L'esame della seconda questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento tale da pregiudicare la validità dell'art. 6, n. 3, del regolamento n. 1907/2006.

(<sup>1</sup>) GU C 51 del 23.2.2008.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 luglio 2009**  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Har Vaessen Douane Service BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-7/08) (<sup>1</sup>)

[Franchigia dai dazi all'importazione — Regolamento (CEE) n. 918/83 — Art. 27 — Merci singolarmente di valore trascurabile spedite collettivamente — Spedizioni effettuate direttamente da uno Stato terzo ad una persona che si trova nella Comunità]

(2009/C 205/09)

Lingua processuale: l'olandese

#### Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

#### Parti

Ricorrente: Har Vaessen Douane Service BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Paesi Bassi) — Interpretazione dell'art. 27 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento (CEE) n. 3357/91 (GU L 105, pag. 1) — Spedizioni effettuate direttamente da un paese terzo ad un destinatario che si trova nella Comunità e aventi ciascuna un valore trascurabile ma operate sotto forma di spedizione collettiva di valore intrinseco complessivo eccedente il valore massimo regolamentare

**Dispositivo**

L'art. 27 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento (CEE) 7 novembre 1991, n. 3357, non osta a che spedizioni collettive di merci, il cui valore intrinseco complessivo supera il limite previsto in detto art. 27, ma che, considerate separatamente, hanno un valore trascurabile, siano ammesse in franchigia da dazi all'importazione, a condizione che ogni pacco della spedizione collettiva sia indirizzato individualmente ad un destinatario che si trova nella Comunità europea. A tale proposito, la circostanza che la controparte di tali destinatari sia essa stessa stabilita nella Comunità europea è priva di pertinenza dal momento che le merci sono spedite direttamente da uno Stato terzo a detti destinatari.

(<sup>1</sup>) GU C 92 del 12.4.2008.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di San Javier — Spagna) — Roda Golf & Beach Resort SL**

(Causa C-14/08) (<sup>1</sup>)

*[Cooperazione giudiziaria in materia civile — Rinvio pregiudiziale — Competenza della Corte — Nozione di «lite» — Regolamento (CE) n. 1348/2000 — Notificazione e comunicazione di atti extragiudiziali al di fuori di un procedimento giurisdizionale — Atto notarile]*

(2009/C 205/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di San Javier

**Parti nella causa principale**

Roda Golf & Beach Resort SL

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di San Javier — Interpretazione dell'art.

16 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160, pag. 37) — Comunicazione esclusivamente di atti extragiudiziali fra persone private utilizzando gli strumenti materiali e personali delle giurisdizioni dell'Unione europea senza avvio di alcun procedimento giudiziario

**Dispositivo**

*La notificazione e la comunicazione, al di fuori di un procedimento giudiziario, di un atto notarile, come quello oggetto del procedimento principale, ricadono nella sfera di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio del 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.*

(<sup>1</sup>) GU C 92 del 12.4.2008.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria, Spagna) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)/Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA**

(Causa C-32/08) (<sup>1</sup>)

*[Regolamento (CE) n. 6/2002 — Disegni o modelli comunitari — Artt. 14 e 88 — Titolarità del diritto al disegno o modello comunitario — Disegno o modello non registrato — Disegno o modello creato su commissione]*

(2009/C 205/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria

**Parti**

Ricorrente: Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)

Convenute: Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria — Interpretazione dell'art. 14, nn. 1 e 3, e dell'art. 88, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1) — Titolari dei diritti — Diritto appartenente al datore di lavoro ovvero al creatore-autore dipendente — Nozioni